



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 34/18/CONS

**DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679**

(ING. VINCENZO LOBIANCO)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 30 gennaio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 17/98/CONS, del 16 giugno 1998, recante “*Approvazione dei Regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (di seguito *Regolamento*), come da ultimo modificata dalla delibera n. 405/17/CONS del 31 ottobre 2017, ed in particolare, l’articolo 9, lett. q), che attribuisce al Segretariato generale il compito di assicurare la protezione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) n. 2016/679 di seguito specificato;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che, agli articoli 37, 38 e 39, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (di seguito *RDP*);



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO in particolare l'articolo 37, che prevede, al paragrafo 1, lett. a) del *RGPD*, l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il *RPD* «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»;

VISTO, altresì, che il paragrafo 5 dell'articolo 37 del *RGPD* stabilisce che il *RPD* deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» e che il successivo paragrafo 6 prevede che il *RPD* «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»;

VISTO il considerando n. 97 del *RGPD* che prevede che «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»;

VISTE le Linee guida sui responsabili della protezione dei dati (16/IT WP 243 rev. 01) formulate dal Gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati personali (WP 29) adottate il 13 dicembre 2016 e, da ultimo, riviste ad aprile 2017;

CONSIDERATO che l'Autorità è tenuta alla designazione obbligatoria del *RPD* nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dal citato articolo 37, par. 1, lett a) del *RGPD*;

RITENUTO opportuno, anche alla luce delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, di affidare l'incarico in questione a professionalità già presenti in Autorità in possesso del profilo idoneo, sia in termini di competenza che di esperienza;

VISTA la ricognizione delle suddette professionalità interne, effettuata dal Segretario generale, ad esito della quale è risultato che il profilo più idoneo a ricoprire l'incarico in questione è quello dell'ing. Vincenzo Lobianco, dirigente dell'Autorità, in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del *RGPD*, per la nomina a *RPD*, non versando, peraltro, in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

VISTA la proposta del Segretario generale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

(Designazione del Responsabile per la protezione dei dati personali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) n. 2016/679)

1. È designato Responsabile per la Protezione dei Dati personali (RPD) dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'Ing. Vincenzo Lobianco, dirigente nei ruoli dell'Autorità.

Articolo 2

(Compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali)

1. Il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del *RGPD* è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i compiti e le funzioni di seguito riportate, che attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Autorità:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal *RGPD*, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del *RGPD*, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del *RGPD*;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 3

(Garanzie)

1. L'Autorità si impegna a:

- a) mettere a disposizione del RPD adeguate risorse logistiche e umane al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

Articolo 4

(Norme transitorie e finali)

1. Il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nella *intranet* dell'Autorità e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito *web* dell'Autorità.

La presente delibera è notificata all'interessato ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi